

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 “Lumsa”

MARIO CARAVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma “TorVergata”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli “Federico II”

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 “Tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOSZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI

Rettore Università
"Lumsa"

MARIO CARVALE

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA

Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO

Prof. Em. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI

Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO

FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI

Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA

Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO

Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI

Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI

Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI

Prof. Em. Università
di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID

Cat. Universitat
de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO

Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLIV - Fascicolo 4 2022



STEM Mucchi editore

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Montserrat Gas-Aixendri – Universitat Internacional de Catalunya
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni Santucci – Università di Bologna
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma; Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma; Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma; Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano; Prof. Manuel Ganarin – Università di Bologna; Prof. Juan José Guardia Hernández – Universitat Internacional de Catalunya; Dott. Alessandro Perego – Univ. Cattolica di Milano; Dott. Nico Tonti – Università di Bologna

Sergio F. Aumenta

IL CONCETTO DI «ISTITUZIONE CURIALE» NELLA COST. APOST. DI RIFORMA DELLA CURIA ROMANA *PRAEDICATE EVANGELIUM**

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. «Congregazioni», «Pontifici Consigli» ed «Istituti». – 3. «Uffici» e «Dicasteri». – 4. Le «Istituzioni curiali». – 5. Conclusione.

1. *Premessa*

Il 19 marzo 2022 il sito *web* del Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede ha pubblicato il testo della Costituzione apostolica di riforma della Curia Romana emanata da Papa Francesco dal titolo di *Praedicate evangelium*¹ (= PE). L'ultima pagina del testo, nel Bollettino porta la scritta: «Testo originale: Italiano». Nel corso del mese di ottobre 2022 nel sito *web* della Santa Sede, nella sezione dedicata ai documenti papali, sono apparse le traduzioni del testo della Costituzione in inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, arabo e polacco. Non è dato sapere se verrà pubblicata una traduzione latina, almeno sugli *Acta Apostolicae Sedis* (= AAS), e neppure se tale eventuale testo latino sarà indicato come quello 'ufficiale' della nuova legge della Curia Romana². In base ai documenti finora conosciuti è dunque giustificata un'analisi dei termini

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ FRANCESCO, Costituzione apost. *Praedicate evangelium*, 19 marzo 2022, in *L'Osservatore romano*, 31 marzo 2022, pp. I-XII. Tutti i testi pontifici, se non diversamente indicato, sono reperibili anche sul sito www.vatican.va.

² Va considerato che nella PE non è stato riportato il corrispondente dell'art. 16 *Pastor bonus* (1988) che recitava: «Si può ricorrere alla Curia romana, oltre che nella lingua ufficiale latina, anche in tutte le lingue oggi più largamente conosciute. Per comodità di tutti i Dicasteri, è costituito un centro per i documenti da tradurre in altre lingue». È forse presto per compren-

che sia fondata sul testo italiano della PE. Tuttavia, prima di approfondire il significato della locuzione «Istituzione curiale», che costituisce l'oggetto del presente contributo, può essere utile accennare ad alcuni termini che erano presenti nella Cost. apost. *Pastor bonus*³ (= PB) e che sono scomparsi nella PE (cioè le Congregazioni, i Pontifici Consigli e gli Istituti), oppure che nella PE hanno cambiato significato rispetto alla PB (cioè i Dicasteri e gli Uffici).

2. «Congregazioni», «Pontifici Consigli» ed «Istituti»

I predetti termini, relativi alle denominazioni di enti facenti parte della Curia Romana secondo PB, non esistono più nella PE. Altri termini, come «Dicastero» e «Ufficio», nella PE hanno un significato diverso rispetto alla PB.

Come è noto, secondo PB art. 1, la Curia Romana era composta dall'insieme dei Dicasteri e degli Organismi («Dicasteriorum et Institutorum») che coadiuvano il Pontefice. La PB, art. 2 §1, classificava in cinque categorie i Dicasteri di Curia e cioè, oltre alla Segreteria di Stato, le 9 Congregazioni, i 3 Tribunali, i 12 Pontifici Consigli e i 3 Uffici: 28 Dicasteri in totale. Aggiungendo i due «Istituti» dell'art. 2 §3 PB (cioè la Prefettura della Casa Pontificia e l'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice), che non erano Dicasteri, la Curia Romana comprendeva 30 realtà istituzionali.

Tra i termini scomparsi nella PE, il più importante è quello di «Congregazione». Non si tratta di un cambiamento irrilevante, almeno per il fatto che le Congregazioni cardinalizie, nel senso delle riunioni di gruppi di Cardinali, i quali per incarico del Pontefice si ritrovavano insieme (cioè si 'congregavano') per trattare questioni della vita della Chiesa, risalgo-

dere se, in futuro, il latino continuerà ad essere considerato la lingua ufficiale della Curia oppure no.

³ Restano validi, a commento della PB, i contributi raccolti in *La Curia Romana nella Cost. Ap.* «Pastor bonus», a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, Città del Vaticano, 1990.

no almeno all'istituzione, da parte di Paolo III nel 1542, della Congregazione della Santa romana ed universale Inquisizione. In seguito, Sisto V, riformando la Curia Romana con la Cost. apost. *Immensa aeterni Dei*, del 22 gennaio 1588, l'aveva strutturata attorno a 15 Congregazioni cardinalizie, che aveva creato *ex novo* o confermato, lasciando tuttavia intatte altre istituzioni come la Cancelleria, la Dataria, ecc. Elemento caratteristico delle antiche Congregazioni era la modalità collegiale attraverso la quale venivano assunte le decisioni, che poi, quando le questioni erano rilevanti, venivano sottoposte alla conferma dell'approvazione pontificia.

La Cost. apost. *Sapienti consilio* di Pio X (1908) trasformava l'antica istituzione curiale in un moderno organo del governo centrale della Chiesa. Si trattava di una «ristrutturazione integrale della Curia», che si caratterizzava per la normativa comune di modo che «tutta l'attività della Curia è superiormente disciplinata»⁴; inoltre, per la circostanza che il personale direttivo era personalmente scelto dal Pontefice ed infine per il fatto, non trascurabile, che tutto il personale era retribuito con le casse della Santa Sede. Con la *Sapienti*, il termine «Congregazione» cambiò di significato, passando ad indicare non tanto la riunione dei Cardinali, quanto piuttosto la struttura burocratica composta dai Superiori, dagli Officiali e dal personale esecutivo. Va detto che, in parallelo con la ridefinizione semantica del termine, si modificò anche la sostanza, in quanto con il trascorrere del tempo, quell'elemento di collegialità che era alla base del concetto stesso di Congregazione, è divenuto sempre meno rilevante.

Ciò nonostante, la Cost. apost. *Regimini Ecclesiae universae* (= REU) di Paolo VI (1967), aveva ribadito in primo luogo che «Congregationes coalescunt ex Cardinalibus» (art. 2 §1 REU), posponendo la citazione della figura del Cardinale Prefetto solo al §3.

In seguito, l'art. 3 §1 PB, ponendo in primo piano il Prefetto (o Presidente) e, in seguito, «i Padri Cardinali e alcuni

⁴ In A. STICKLER, *Le riforme della Curia nella storia della Chiesa*, in *La Curia Romana nella Cost. Ap.* «Pastor bonus», cit., pp. 1-15, in particolare p. 12.

Vescovi» veniva, in certo modo, a ratificare una realtà che si andava imponendo e che, certamente, la PB non aveva inteso contrastare. In altre parole, con il tempo la struttura delle Congregazioni si è fatta sempre più piramidale, lasciando quasi tutto lo spazio decisionale al rispettivo Prefetto, mentre i Cardinali e Vescovi facenti parte della Congregazione (i cosiddetti «Membri» di cui all'art. 3 PB) perdevano rilevanza nell'orientarne le scelte di governo.

Nella PE il termine «Congregazione» è scomparso, ma tuttavia non si deve abbandonare la speranza che l'istanza di una maggiore collegialità nel governo centrale della Chiesa possa trovare ora maggiore ascolto che nel passato⁵. In questo senso, i frequenti richiami di Papa Francesco alla collegialità episcopale e alla dimensione sinodale della Chiesa lasciano ben sperare.

La PE ha abolito anche la categoria dei «Pontifici Consigli», in quanto Dicasteri incaricati della promozione e dello studio di determinate tematiche inerenti alla pastorale ecclesiale, unificandone le strutture burocratiche e le relative competenze entro Dicasteri di nuova creazione. Infatti, con il m.p. *Sedula Mater*, del 15 agosto 2016, Papa Francesco ha creato il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, che ha ricompreso il Pontificio Consiglio per i Laici e il Pontificio Consiglio per la Famiglia. Pochi giorni dopo, con il m.p. *Humanam progressionem*, del 17 agosto 2016, è stato costituito il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. In questo Dicastero sono confluiti, dal 1° gennaio 2017, quattro Pontifici Consigli: il Pontificio Consiglio per la Giustizia e per la Pace, il Pontificio Consiglio *Cor Unum*, il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti ed il Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari (per la Pastorale della Salute). Il nuovo Dicastero ha assunto tutte le competenze dei precedenti organismi.

Infine, va rilevato che anche il termine «Istituti» è scomparso dalla PE, in quanto riferito ad enti della Curia Romana⁶. I

⁵ Cfr. S.F. AUMENTA, *La Segreteria di Stato nella Cost. apost. Praedicate evangelium*, in *Ius Ecclesiae*, 34, 2022, pp. 488-491.

⁶ Nella PE si parla di «Istituti» in riferimento agli Istituti di Vita Consacrata e agli Istituti di Studi.

due enti che PB art. 2 §3 indicava con quel nome, cioè la Prefettura della Casa Pontificia e l'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice⁷, hanno cambiato la denominazione e ora si chiamano «Uffici della Curia Romana» (così come il Camerlengo di Santa Romana Chiesa; cfr. art. 12 §3 PE).

3. «Uffici» e «Dicasteri»

Questi due termini sono stati oggetto di una rideterminazione semantica. Infatti, nella PB si parlava di «Uffici» (cfr. art. 2 §1 PB), ma con questo termine si intendevano tre enti con competenze nel campo dell'economia: la Camera Apostolica, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (= APSA) e la Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede. Oggi sono annoverati tra gli «Organismi Economici» l'APSA (agli artt. 219-221 PE) e l'Ufficio del Revisore Generale (= URG) (agli artt. 222-224 PE), che discende dalla Prefettura degli Affari Economici. Questo, tuttavia, all'interno di un quadro normativo rinnovato e dunque con cambiamenti notevoli nelle competenze e anche nel nome, almeno per quanto riguarda l'URG. La Camera Apostolica (che in antico era incaricata di amministrare le finanze della Santa Sede) è stata abolita ed è rimasta solamente la figura del Camerlengo di Santa Romana Chiesa (cfr. artt. 235-237) collocata nella Parte VIII («Uffici»), dopo gli articoli che riguardano la Prefettura della Casa Pontificia (artt. 228-230) e l'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice (artt. 231-234). Riguardo a questi tre ultimi organismi, che la PE denomina all'art. 12 §3 «Uffici della Curia Romana», si noterà una certa tensione all'interno dell'art. 12 PE tra il §3 («Sono Uffici della Curia Romana la Prefettura [...]») ed il §1 («La Curia Romana è composta

⁷ Non tragga in inganno la traduzione italiana di PB. Infatti, PB definisce «Istituta» la Prefettura della Casa Pontificia e l'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice; tuttavia, la versione italiana traduce «Istituta» con «Organismi», sia nell'art. 1 che nel titolo del Cap. VII PB, mentre traduce con «Istituti» nell'art. 2 §3 PB.

dalla Segreteria di Stato, dai Dicasteri e dagli Organismi, tutti giuridicamente pari tra loro»). Interpretando letteralmente l'art. 12 §1 PE, si dovrebbe dedurre che, se gli Uffici non sono annoverati tra le «unità» (cfr. art. 12 §2) che compongono la Curia Romana, dunque non ne fanno parte. Tuttavia, sembra più probabile che si tratti di una semplice svista e che anche gli Uffici si debbano annoverare tra gli enti facenti parte della Curia, sia in base alla loro denominazione («Uffici della Curia Romana»), sia, soprattutto, in base alla loro storia ed ai compiti che svolgono nel servizio quotidiano al Pontefice. Pertanto, se secondo l'art. 2 §1 PB – al netto delle variazioni intervenute dopo il 1988 – la Curia Romana comprendeva le 30 realtà summenzionate, nella PE il perimetro della Curia Romana comprende 26 Istituzioni curiali (cioè la Segreteria di Stato, 16 Dicasteri, 3 Organismi di Giustizia, 6 Organismi Economici), alle quali si aggiungono i 3 Uffici di cui all'art. 12 §3, per un numero totale di 29.

Il termine «Dicastero» ha anch'esso mutato il proprio significato nella PE, rispetto alla precedente legislazione. Infatti, l'art. 2 §1 PB suddivideva i Dicasteri in cinque categorie, facendo riferimento al tipo di potestà che essi esercitavano. I Dicasteri erano quindi: a) la Segreteria di Stato la quale, secondo la dottrina tradizionale, non aveva potestà esecutiva ordinaria vicaria, ma agiva o con potestà esecutiva delegata o come braccio operativo per eseguire le decisioni pontificie; b) le Congregazioni, alle quali era affidata la potestà esecutiva; c) i Tribunali, ai quali era affidata la potestà giudiziaria; d) i Pontifici Consigli, che – in linea di massima – non esercitavano potestà di governo, ma facevano promozione e studio di temi pastorali; e) gli Uffici, che si occupavano di gestione patrimoniale. La PB in linea di principio aveva adottato questa distinzione in base al tipo di potestà esercitata, cosa che (già iniziata sotto Pio X e proseguita con Paolo VI) era auspicata dalla dottrina per fare chiarezza sulla attribuzione dei poteri e sulle competenze. Tuttavia, questa distinzione non era tassativa, ma subiva diverse eccezioni. La più significativa riguardava la Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, oltre che del potere esecutivo, ha sempre goduto anche del pote-

re giudiziario. Inoltre, tre Pontifici Consigli godevano di potestà esecutiva. Essi erano il Pontificio Consiglio per i Laici (che erigeva in persone giuridiche le associazioni internazionali di fedeli), il Pontificio Consiglio *Cor Unum* (che poteva erigere in persona giuridica le associazioni caritative internazionali) ed il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, che approvava i catechismi a nome della Sede Apostolica. Infine, il Tribunale della Rota Romana (potere giudiziario), avendo ricevuto nel 2011, con il m.p. *Quaerit semper*, la competenza a trattare i casi di matrimonio rato e non consumato (che prima apparteneva alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti), godeva di potere esecutivo, sia pure in un apposito ufficio 'presso' il Tribunale.

Secondo la PE, sono «Dicasteri» le 16 «unità» (cfr. art. 12 §2 PE) descritte nella Parte V, artt. 53-188, dei quali alcuni sono sostanzialmente gli stessi della PB (ad es.: Dicastero per la Dottrina della Fede; per le Chiese Orientali; per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; delle Cause dei Santi; per i Vescovi; per il Clero; per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica; per la Promozione dell'Unità dei Cristiani; per il Dialogo Interreligioso; per i Testi Legislativi), altri derivano dall'unione di una Congregazione con uno o più Pontifici Consigli (ad es.: Dicastero per l'Evangelizzazione; per i Laici, la Famiglia e la Vita; per la Cultura e l'Educazione; per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale), altri sono nuovi, come il Dicastero per il Servizio della Carità e quello per la Comunicazione.

Al riguardo, si può osservare che, forse, l'aver attribuito la medesima denominazione di «Dicastero» ad enti che esercitano alcuni la potestà esecutiva, un altro quella giudiziaria, altri attività di semplice promozione, un altro funzioni tecniche nel campo della comunicazione multimediale e un altro ancora attività caritativa, non ha soddisfatto pienamente l'esigenza di una adeguata classificazione degli enti curiali in base al tipo di potestà giuridica. Ad ogni modo, nell'interpretare la nuova Costituzione apostolica si deve essere attenti ad utilizzare le categorie giuridiche di «Dicastero» e di «Ufficio» secondo la normativa vigente.

4. Le «Istituzioni curiali»

Tra le innovazioni introdotte dalla nuova Costituzione apostolica troviamo la definizione di «Istituzioni curiali» così come risulta dall'art. 12 PE, che si trova nella Parte III, che porta il titolo «Norme generali»; detto articolo è il primo di un capitoletto intitolato: «Struttura della Curia Romana» (artt. 12-19). Esso recita: «§1. La Curia Romana è composta dalla Segreteria di Stato, dai Dicasteri e dagli Organismi, tutti giuridicamente pari tra loro. §2. Con la dicitura Istituzioni curiali si intendono le unità della Curia Romana di cui al §1. §3. Sono Uffici della Curia Romana la Prefettura della Casa Pontificia, l'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice e il Camerlengo di Santa Romana Chiesa».

La locuzione «Istituzioni curiali» è affatto nuova e merita di essere esaminata con attenzione, in quanto si tratta di una definizione di fondamentale importanza, poiché in base ad essa devono essere interpretate molte delle norme che regolano l'esistenza e il funzionamento della Curia.

L'art. 12 §2 stabilisce che: «Con la dicitura Istituzioni curiali si intendono le unità della Curia Romana di cui al §1». Tralasciamo la questione linguistica, cioè se il termine «dicitura» sia il più adatto per indicare la locuzione in parola⁸. Le «unità»⁹ di cui al §1 sono la Segreteria di Stato, i Dicasteri e gli Organismi, tanto quelli di Giustizia, quanto quelli Economici: esse sono denominate «Istituzioni curiali».

L'impressione è che il nuovo concetto sia stato introdotto per avere un termine in cui poter includere tutti gli enti che formano la Curia Romana secondo la nuova ripartizione adot-

⁸ Secondo il *Vocabolario italiano* di Emidio De Felice e Aldo Duro, il termine «dicitura» vale per: «Breve scritta che serve di indicazione, di chiarimento o di avviso: *la d. "cane mordace" suona ormai un po' ridicola, la d. dell'insegna è troppo piccola*». Forse il termine «locuzione» sarebbe stato più preciso o, meglio, si sarebbe potuta formulare diversamente la frase, ad es.: «Sono Istituzioni curiali [...]».

⁹ Il termine «unità», utilizzato solo qui per designare Segreteria di Stato, Dicasteri ed Organismi, sembra essere stato scelto perché giuridicamente «neutro» e «residuale», non volendosi utilizzare i termini «Dicastero», «Organismo» o «ente».

tata da PE. La PB utilizzava a tale fine il termine «Dicastero», al quale però, come si è scritto sopra, la PE ha voluto conferire un diverso significato. Tuttavia, vi è la sensazione che la denominazione di «Istituzioni curiali» sia stata probabilmente introdotta in una fase già avanzata della redazione del testo della PE, cosa che spiegherebbe come mai non si sia poi riusciti ad armonizzare completamente il testo della Costituzione, con il risultato di creare incertezze in merito a quali delle «Istituzioni curiali» si applichi effettivamente questo o quell'articolo della PE.

Alcuni esempi possono chiarire meglio:

- a) PE II, 5 (*Principi e criteri*) recita: «Ogni Istituzione curiale compie la propria missione in virtù della potestà ricevuta dal Romano Pontefice [...] Per tale ragione qualunque fedele può presiedere un Dicastero o un Organismo, attesa la peculiare competenza, potestà di governo e funzione di questi ultimi». Si noti che la prima parte dell'enunciato utilizza la locuzione «ogni Istituzione curiale», mentre la seconda stabilisce che «qualunque fedele può presiedere un Dicastero o un Organismo». Sembrerebbe rimanere fuori la Segreteria di Stato, che non è né un Dicastero né un Organismo e, dunque, non potrebbe essere presieduta da un fedele laico, almeno stando alla lettera. Tuttavia, ciò sembra confliggere con l'*incipit* di II, 5: «ogni Istituzione curiale». Rimane il dubbio se la Segreteria di Stato non sia stata esplicitamente menzionata a motivo di una svista (e, pertanto, non si escluda, almeno a priori, che anche essa possa essere presieduta da un laico), oppure se realmente la norma ha voluto vietare che un laico possa presiedere la Segreteria di Stato¹⁰.
- b) Secondo PE II, 8: «La comunione e la partecipazione devono essere tratti distintivi del lavoro interno della Curia e

¹⁰ Circa la nomina di fedeli laici, cfr. tra gli altri M. GANARIN, *La riforma della Curia Romana nella Costituzione Apostolica Praedicate evangelium di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura*, in *Il diritto ecclesiastico*, 133, 2022, pp. 271-310; G. GHIRLANDA, *La costituzione apostolica «Praedicate evangelium» sulla Curia romana*, in *La civiltà cattolica*, 173, 2022, II, pp. 41-56.

di ogni sua Istituzione [...] Per questo i responsabili dei Dicasteri si incontrano periodicamente con il Romano Pontefice [...]». Stando alla lettera del testo, le riunioni dei «responsabili dei Dicasteri» non comprenderebbero né i superiori della Segreteria di Stato, né i responsabili degli Organismi. È tuttavia probabile che questo passaggio sia stato scritto, sulla base di PB art. 22¹¹, senza poi armonizzarlo con il nuovo concetto di Istituzione curiale. Queste riunioni, infatti, sono con tutta probabilità le stesse di cui si parla in PE artt. 34 e 48, lì definite come «Riunioni dei Capi delle Istituzioni Curiali». PE non esplicita una differenza tra i due tipi di riunioni (cioè riunioni dei Capi Dicastero e riunioni dei Capi delle Istituzioni curiali), cosa che avrebbe certamente dovuto fare nel caso fossero due formati diversi, trattandosi di una novità piuttosto rilevante. Peraltro, l'aver raggruppato tutti gli enti che formano la Curia sotto il nuovo concetto di «Istituzioni curiali», pone qualche problema per l'attuale formato delle riunioni, che secondo PE art. 34 §2 sono convocate e coordinate dal Segretario di Stato in accordo con il Romano Pontefice e hanno come fine quello di «discutere insieme i piani di lavoro delle singole Istituzioni e la loro applicazione; per coordinare il lavoro comune; per dare e ricevere informazioni ed esaminare questioni di maggiore importanza», ecc. Ora, nella misura in cui le riunioni trattano di temi organizzativi della Curia, si comprende la presenza di tutti i responsabili delle Istituzioni curiali. Tuttavia, tali riunioni nel passato remoto e recente, stando almeno a quanto riportato da organi di stampa, hanno principalmente avuto lo scopo di trattare rilevanti questioni ecclesiali, che toccano il lavoro di molti Dicasteri (per fare un esempio di alcuni argomenti affrontati negli ultimi anni: la possibilità che sacerdoti siano incardinati in movimenti ecclesiali; le facoltà speciali esercitate da alcuni Dicasteri di dimettere i chierici dallo sta-

¹¹ PB art. 22: «Per mandato del Sommo Pontefice, i Cardinali che presiedono ai Dicasteri si riuniscono più volte all'anno per esaminare le questioni di maggiore importanza, per coordinare i lavori e perché possano scambiarsi notizie e prendere decisioni».

to clericale; determinate sfide legate all'evangelizzazione o alla presenza della Chiesa in contesti delicati; ecc.). Si fatica pertanto a comprendere come tali questioni possano essere discusse nel formato di «Riunioni dei Capi delle Istituzioni Curiali», dove siederebbero, ad esempio, anche il Revisore Generale, i responsabili del Comitato per gli Investimenti e della Commissione di Materie Riservate, il Prefetto della Segreteria per l'Economia, ecc.¹². Non si vede – anche alla luce del principio di competenza più volte ribadito in PE – come delle persone (laici/laiche o ecclesiastici) collocate alla guida di alcune Istituzioni curiali unicamente in quanto esperte, ad esempio, in materia finanziaria, verrebbero istituzionalmente chiamate a consigliare il Pontefice su questioni attinenti alla vita della Chiesa nel mondo. Alla luce del contesto di PE, anche la presenza del Prefetto del Dicastero per la Comunicazione non sembrerebbe del tutto giustificata in tali riunioni, per gli stessi motivi di cui sopra: infatti, mentre secondo PB, artt. 169-170, il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali trattava di questioni pastorali ed era presieduto da un Cardinale o da un Arcivescovo, attualmente il Dicastero per la Comunicazione ha come principale competenza il sistema mediatico della Santa Sede, e perciò è presieduto (e con tutta probabilità sarà presieduto anche in futuro) da un professionista esperto nella materia.

- c) L'art. 15 PE afferma che: «I Membri delle Istituzioni curiali sono nominati tra i Cardinali [...] ai quali si aggiungono, in quanto particolarmente esperti nelle cose di cui si tratta, alcuni Vescovi [...] nonché, secondo la natura del Dicastero, alcuni presbiteri e diaconi, alcuni membri degli Istituti di Vita Consacrata [...] ed alcuni fedeli laici». Si nota qui un'oscillazione tra «Membri delle Istituzioni curiali»

¹² Se è vero che nelle corrispondenti riunioni di Cardinali previste da PB art. 22 sedevano anche i Presidenti dell'APSA e della Prefettura per gli Affari Economici della Santa Sede (che allora erano considerati Dicasteri), è pur vero che essi erano Cardinali e, in quanto tali, in posizione di consigliare il Pontefice circa argomenti relativi al governo della Chiesa universale che pure esulavano dalla competenza dei rispettivi Uffici.

- e «secondo la natura del Dicastero», che ancora una volta mostra la non piena armonizzazione del concetto di Istituzione curiale nel testo di PE. La locuzione «secondo la natura del Dicastero» è presa *ad litteram* da PB, dove aveva maggiormente senso, in quanto la nozione di Dicastero, come si è detto, era più ampia che in PE. Al contrario, l'inciso «secondo la natura del Dicastero» dell'art. 15 PE sembra meno corretto, poiché vi sono, in PE, alcune Istituzioni curiali che non sono Dicasteri, ma hanno Membri (ad esempio il Tribunale della Segnatura Apostolica, il Consiglio per l'Economia e l'APSA), mentre, d'altro canto, vi sono molte Istituzioni curiali che non hanno Membri.
- d) L'art. 21 PE, nel descrivere il lavoro delle Istituzioni curiali, ricalca l'art. 13 PB, modificando il termine «Dicasteri» di PB con quello «Istituzioni curiali». Tuttavia, quanto esposto nell'art. 21 PE non rispecchia per nulla i compiti di Istituzioni curiali quali il Revisore Generale, il Comitato per gli Investimenti, la Commissione di Materie Riservate, e nemmeno (se non in minima parte) le competenze della Segreteria per l'Economia e del Consiglio per l'Economia. In conclusione, la descrizione dell'art. 21 PE rimane propria, piuttosto, del lavoro di quelli che PE chiama «Dicasteri», mentre mal si compone con quelle che PE chiama «Istituzioni curiali».
- e) L'art. 22 PE tratta dei «conflitti di competenza tra i Dicasteri e tra questi e la Segreteria di Stato», che vanno sottoposti alla Segnatura Apostolica, a meno che il Pontefice decida diversamente. Anche questo deriva direttamente dall'art. 20 PB¹³. Tuttavia, al contrario di quanto fatto nel precedente art. 21, nell'art. 22 PE il termine «Dicasteri» non è stato modificato con «Istituzioni curiali», ma ci si è limitati ad aggiungere: «eventuali conflitti di competenza tra i Dicasteri e tra questi e la Segreteria di Stato», cosa che è corretta, perché in PE la Segreteria di Stato non è più tra i Dicasteri. Il risultato, tuttavia, è che non si considera la possibilità che sorgano conflitti di competenza tra Orga-

¹³ PB art. 20: «Qualora sorgano conflitti di competenza tra i Dicasteri [...]».

- nismi o tra gli Organismi e i Dicasteri. Sorge un dubbio: è perché la Segnatura non può giudicare questo tipo di conflitti di competenza, oppure semplicemente perché qui non si è cambiato il vecchio «Dicasteri» (PB) con il nuovo «Istituzioni curiali»? Probabilmente si tratta di questa seconda ipotesi, atteso che conflitti di competenza possono sorgere sia tra gli Organismi che tra questi e le altre Istituzioni curiali. Anche il fatto che l'art. 32 PE attribuisca alla Segnatura il compito di determinare la competenza nel caso dei ricorsi gerarchici ricevuti dalle «Istituzioni curiali» sembra deporre a favore di questa seconda interpretazione.
- f) Anche l'art. 24 PE, che afferma il principio di udienze frequenti e regolari con i responsabili di tutte le Istituzioni curiali, mostra una non completa armonizzazione di questo nuovo concetto nel contesto della Costituzione. Esso recita infatti: «I Capi delle Istituzioni curiali o, in loro vece, i Segretari, sono ricevuti personalmente dal Romano Pontefice nella forma da lui stabilita [...]». Sembra, pertanto, riferirsi unicamente a quelle Istituzioni (gli attuali Dicasteri, che sono, per la maggioranza, le ex-Congregazioni o ex-Pontifici Consigli di PB) che hanno la struttura Prefetto – Segretario. Del resto, potrebbe essere logico che ad essi sia riservato un contatto più frequente e regolare con il Pontefice, cosa che sembra meno necessaria per i responsabili di Istituzioni come gli Organismi di Giustizia, il Revisore Generale, o i superiori del Comitato per gli Investimenti o della Commissione di Materie Riservate. Ad ogni modo, queste ultime Istituzioni curiali non hanno la struttura Prefetto – Segretario, alla quale si riferisce l'art. 24 PE.
- g) Nell'art. 32 PE, che deriva direttamente dall'art. 19 PB, si è sostituito «I ricorsi gerarchici sono ricevuti dal Dicastero competente per materia» (PB) con «I ricorsi gerarchici sono ricevuti, esaminati e decisi a norma del diritto, dalle Istituzioni curiali competenti» (PE). Vi sono, però, in PE alcune Istituzioni curiali che sono completamente estranee all'idea di ricorso gerarchico: ad esempio, il Consiglio per l'Economia, che ha funzione di indirizzo; il Revisore Generale, il

- Comitato per gli Investimenti o la Commissione di Materie Riservate. La possibilità di presentare un ricorso gerarchico sembrerebbe più attinente a quelli che PE chiama «Dicasteri» e alla Segreteria di Stato.
- h) Secondo l'art. 36 PE: «Le Istituzioni curiali debbono collaborare nelle questioni più importanti con le Chiese particolari, le Conferenze episcopali, le loro Unioni regionali e continentali e le Strutture gerarchiche orientali». Pur condividendo il principio generale qui enunciato, si deve far notare l'ampia varietà delle risposte che ciascuna Istituzione curiale può fornire, in base alla propria specificità. Infatti, la collaborazione di cui si parla in questo articolo può valere, in modo peculiare per la Segreteria di Stato e per i Dicasteri. Forse meno per gli Organismi Economici, che si occupano di questioni interne all'amministrazione della Santa Sede (salvo forse alcuni indirizzi di carattere generale del Consiglio per l'Economia) e, ancor meno, per gli Organismi di Giustizia.
- i) Art. 41 PE: afferma che la visita *ad limina Apostolorum* comprende come terzo momento «i colloqui presso i Dicasteri e gli Organismi di giustizia». Anche qui si nota un non perfetto adeguamento della PE ai nuovi termini che essa utilizza per gli enti di Curia. Sembrerebbe, infatti, che, durante la visita *ad limina*, siano esclusi i colloqui dei Vescovi in Segreteria di Stato, poiché essa non è né un Dicastero né un Organismo di giustizia. Tuttavia, la cosa non può non suscitare qualche interrogativo, quando invece è noto che gli incontri dei Vescovi con la Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali sono parte qualificante della visita *ad limina*, soprattutto per alcuni Paesi.

5. *Conclusioni*

Il concetto di «Istituzione curiale» è un'innovazione significativa di PE. Probabilmente esso è nato perché, una volta che si è voluto utilizzare il termine «Dicastero» per raggruppare in una sola categoria quelli che secondo PB erano le Congregazio-

ni e i Pontifici Consigli, ci si è trovati sprovvisti di un concetto generale per indicare tutti gli enti di Curia (che secondo PB era, appunto, quello di Dicastero). Si è pertanto creato il concetto di «Istituzione curiale», che tuttavia, come visto, non è stato armonizzato perfettamente nel testo della nuova Costituzione, in particolare in quegli articoli ripresi da PB dove si parlava di Dicasteri. Da qui l'incertezza nell'interpretazione di un numero non insignificante di articoli della PE. È auspicabile che la prassi della Curia Romana, insieme al nuovo Regolamento Generale che è in corso di elaborazione¹⁴, possa contribuire a chiarire le perplessità che sono state evidenziate.

¹⁴ Cfr. FRANCESCO, *Chirografo del Santo Padre relativo all'istituzione della Commissione Interdicasteriale per la revisione del Regolamento Generale della Curia Romana*, 12 aprile 2022, in *L'Osservatore romano*, 5 maggio 2022, p. 6.

SERGIO F. AUMENTA, Il concetto di «Istituzione curiale» nella Cost. apost. di riforma della Curia Romana *Praedicate evangelium*

La Cost. apost. di riforma della Curia Romana *Praedicate evangelium* (= PE) tra le diverse novità, introduce anche una terminologia differente per indicare gli enti di Curia rispetto alla *Pastor bonus* (= PB) di Giovanni Paolo II. Alcune definizioni, che erano presenti e centrali nella precedente legislazione, quali quelle di «Congregazione», «Pontificio Consiglio» e «Istituto», sono scomparse nella PE. Altre (cioè quelle di «Dicastero» e «Ufficio») hanno cambiato significato rispetto alla PB. In particolare, appare degna di nota la nuova denominazione di «Istituzione curiale» che compare nella PE (tra singolare e plurale) oltre 40 volte. L'impressione è che il nuovo concetto sia stato introdotto per avere un termine in cui poter includere tutti gli enti che formano la Curia romana secondo la ripartizione adottata da PE. Tuttavia, vi è la sensazione che tale introduzione sia avvenuta, probabilmente, in una fase già avanzata della redazione del testo della PE, cosa che spiegherebbe come mai non si sia riusciti ad armonizzare completamente il testo della Costituzione, con il risultato di creare incertezze in merito a quali delle «Istituzioni curiali» si applichi effettivamente questo o quell'articolo della PE.

Parole chiave: *Praedicate evangelium*, riforma della Curia, Istituzioni curiali.

SERGIO F. AUMENTA, The concept of «Curial Institution» in the Apostolic Constitution *Praedicate evangelium* on the reform of the Roman Curia

Among its many innovations, the Apostolic Constitution on the reform of the Roman Curia *Praedicate evangelium* (= PE) has also introduced a different terminology in order to name the bodies of the Curia when compared to John Paul II's Apostolic Constitution *Pastor bonus* (= PB). Some definitions, which were present and central in the previous legislation, such as those of «Congregation», «Pontifical Council» and «Institute», have disappeared from PE. Other ones (namely those of «Dicastery» and «Office») have changed their meaning in comparison to PB. A specific attention seems to be deserved by the new denomination of «Curial Institution», which appears in PE more than 40 times. The idea that emerges is that the new concept was introduced in order to have a definition in which every institu-

Abstract

tion forming the Roman Curia according to the criteria of PE could be included. However, one cannot but assume that such introduction probably took place during an already advanced stage of the drafting of PE, which would explain the reason why the text of the Apostolic Constitution could not be totally harmonized, resulting in uncertainties about which «Curial Institution» is actually affected by the application of the various articles of PE.

Key words: *Praedicate evangelium*, reform of the Curia, Curial Institutions.

INDICE DEL FASCICOLO 4 2022

Miscellanea

Vittorio Gasparini Casari, Mitologie giuridiche.
La rappresentanza politica..... 853

Sergio F. Aumenta, Il concetto di «Istituzione curiale»
nella Cost. apost. di riforma della Curia Romana *Praedicate*
Evangelium 879

Andrea Favaro, Prolegomeni pontaniani nella scoperta
della moderna *prudentia (iuris)* 897

Francesca Scotti, Il conflitto fra esigenze familiari e commerciali
in una disposizione testamentaria dell'ultima età repubblicana:
appunti per un approccio interdisciplinare 919

Mario Zito, Antonio Pugliese, L'ultimo volto dell'interdittiva
antimafia: una nuova forma di *compliance* amministrativa 967

Marco Molinari, *Ubi est peculii nomen, ibi semper nodus*
vel scrupulus aliquis. La Parafrasi greca delle Istituzioni
di Giustiniano e la definizione di peculio nel commento
antecessoriale di PT. 4, 7, 4c 1001

Mauro G. Smiroldo, La giurisdizione nel prisma del diritto
soggettivo..... 1045

Fatti e giudizi

Antonino Mantineo, Un Maestro per le giovani generazioni
di studiosi di diritto ecclesiastico e di diritto ecclesiale, che si
pongono domande più che offrire risposte (*a proposito della*
raccolta di saggi Lo spirito del diritto ecclesiale. Scritti scelti
di Rinaldo Bertolino, a cura di R. Mazzola, I. Zuanazzi, M.C.
Ruscazio, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022)..... 1077

Recensioni 1089

Finito di stampare
nel mese di dicembre del 2022

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences; SCOPUS.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@mucchieditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.